

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Notifica a mezzo PEC di cartelle di pagamento, mero vizio procedimentale dedotto in giudizio e raggiungimento dello scopo

Con riferimento all'eccezione con cui ci si dolga, in relazione alla notifica a mezzo **PEC di cartelle di pagamento**, che l'Agenzia delle entrate abbia omissso di specificato di avere estratto l'indirizzo PEC del destinatario dall'indice IN.-PEC va applicato il principio generale della sanatoria dell'atto nullo in virtù del **raggiungimento dello scopo** di cui all'art. 156 c.p.c.; in tal senso è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte; in effetti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (nella fattispecie l'appellante non ha né contestato la

*corretta relativa riferibilità dell'indirizzo PEC del destinatario al soggetto indicato come tale nelle ricevute di consegna in atti, né ha indicato specificamente in cosa si sarebbe sostanziata la lesione del proprio diritto di difesa, con ciò dovendosi concludere che la notifica dell'atto abbia raggiunto lo scopo e ogni invalidità sia stata sanata).*

NDR: in tal senso Cass. 982/2023, che richiama Cass. SU 7665/2016 e Cass. 26419/2020 e 29879/2021.

## **Corte di appello di Roma, sentenza del 19.9.2023**

*...omissis...*

La censura è fondata perché il buon fine della notifica della cartella di pagamento *omissis* presupponeva che l'atto fosse consegnato dal messo notificatore in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dal comb. disp. artt. 26 del d.p.r. n. 602/1973 con l'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, che, a sua volta, richiama gli artt. 137 e segg. c.p.c., tra cui l'art. 139 c.p.c. 3° comma c.p.c., che prevede, in via del tutto residuale, la possibilità della notifica al "vicino di Casa", ma non al "vicino di negozio", mentre nel caso di specie è stato consegnato a quest'ultimo, dunque a soggetto non contemplato tra quelli previsti dall'art 39 cit. (cfr. doc. 10 fasc. parte AGENZIA DELLE ENTRATE primo grado).

Inoltre non risulta, in ogni caso, provata la spedizione e la consegna al destinatario della successiva raccomandata come pure previsto dall'art. 60 cit. lett. b-bis) cit.

Ne consegue la nullità della notifica della cartella di pagamento n. *omissis*.

Il quinto motivo non merita accoglimento.

L'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione alla notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento *omissis*, per non avere l'AGENZIA DELLE ENTRATE specificato di avere estratto l'indirizzo PEC del *omissis* dall'indice IN.-PEC.

La censura è fondata in rito, non essendosi il giudice di prime cure specificamente espresso sul punto, ma infondata nel merito.

Trova infatti il principio generale della sanatoria dell'atto nullo in virtù del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. In tal senso secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione: "è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte" (Cass. S.U. 7665/2016); "In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)" (Cass. n. 982/2023).

Nella fattispecie l'appellante non ha né contestato la corretta relativa riferibilità dell'indirizzo pec del destinatario al soggetto indicato come tale nelle ricevute di consegna in atti (doc. 11-12 fasc. AGENZIA DELLE ENTRATE primo grado), né ha indicato specificamente in cosa si sarebbe sostanziata la lesione del proprio diritto di difesa, con ciò dovendosi concludere che la notifica dell'atto abbia raggiunto lo scopo e ogni invalidità sia stata sanata.

Il sesto motivo è infondato.

La sentenza viene, in primo luogo, impugnata per la presunta nullità della notifica delle cartelle di pagamento n. *omissis*, per non aver fornito l'ente concessionario la prova della spedizione della raccomandata informativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 26 del d.p.r. n. 602/1973 con l'art. 60, comma 1, lettera b-bis del d.p.r. n. 600/1973 nell'ipotesi di consegna dell'atto a soggetto diverso dal destinatario.

La censura non coglie nel segno.

Infatti sono invero documentati in atti i relativi avvisi di ricevimento delle suddette raccomandate (cfr. docc. 8-9 fasc. AGENZIA DELLE ENTRATE primo grado), il primo ritirato da “addetto alla casa, ufficio o azienda” e il secondo per compiuta giacenza.

La sentenza impugnata viene, altresì, censurata per aver ritenuto regolarmente notificata l'intimazione di pagamento *omissis* a mezzo PEC in data 24.03.2016 e quindi idoneo atto interruttivo della prescrizione del credito portato dalla cartella n. 09720110238473481000 notificata il 13.12.2011 per l'importo di € 1.018,36, per il quale, appunto, era stata eccepita la prescrizione sin con il libello introduttivo.

Tale rilievo è fondato- in quanto l'omessa produzione della ricevuta di avvenuta consegna, cioè la missiva rilasciata del gestore PEC del destinatario (cd. RAC), non consente di ritenere perfezionata la notificazione in base alle disposizioni di cui all'art. 6 d.p.r. dell'11 febbraio 2005, n.68- tuttavia è privo di efficacia emendativa in quanto è, in ogni caso, provata la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a mezzo di raccomandata postale in data 1.7.2016.

Infatti sul punto la doglianza, sempre contenuta nel sesto motivo, consistente nella presunta illegittimità per violazione dell'art. 140 c.p.c. della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776201600008847000-qui analizzata in parte qua, per chiarezza argomentativa, con riferimento alla sola cartella in esame- è infondata.

Va richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza di questa Corte n. 343/2022 del 10/02/2022 (rel. Ch.)-ci si intende dare continuità-secondo cui “E’ ormai *ius receptum* che le notifiche fatte con cd. raccomandata diretta, ossia con semplice raccomandata postale da parte del concessionario o dell'Ente, senza messi intermediari, sono valide (Cass. 6198/2015, 16949/2014, 6395/2014, 14327/2009), e si perfezionano, senza necessità di relata di notifica, per il mero fatto che l'atto sia consegnato dall'agente postale in luogo di pertinenza del destinatario ad una delle persone previste dall'art. 26 detto e dagli artt. 32 e 39 del DM 9/4/2011, cosa che si intende, e con fede privilegiata, preliminarmente accertata dall'agente postale in base all'avviso di ricevimento, dal che segue che non occorre neppure che il ricevente persona fisica sia identificabile (Cass. 11708/2011); anche considerato che la ricezione nel domicilio del destinatario realizza comunque la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 9111/2012).

La notifica, pertanto, non va fatta necessariamente nella residenza anagrafica; la dimora del destinatario è attestata dall'agente postale; la dizione “dest. ass. lasc. avviso” fa piena prova fino a querela di falso del fatto che l'agente postale ha ivi rinvenuto l'abitazione del destinatario ma non questi né persona abilitata a ricevere, e che quindi gli ha lasciato avviso di deposito dell'atto in ufficio; nonché dell'inutile decorso del termine di giacenza. Le regole che s'applicano a tale forma di notifica sono quelle generiche di consegna della raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, e quindi non occorre alcuna seconda raccomandata (prescritta invece dagli artt. 7 e 8 della legge n.890/82 e s.m., che è altra e diversa forma di notificazione).

Dunque, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). Sul punto, si veda da ultimo Cass. 10131/2020.

Alla stessa stregua, l'art. 30 del d.l. 78/2010, dopo aver previsto, al comma 1, che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo”, ha stabilito, quanto alla notifica di tale titolo, che “4.

L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Ne consegue che, stante la chiara previsione dettata dall'art. 30 cit., la facoltà per l'Ente impositore di provvedere alla notifica dell'avviso mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento non conosce deroga alla procedura sua propria, che prevede appunto piena efficacia alla notifica dell'atto per compiuta giacenza, una volta decorso il termine di dieci giorni dalla data di deposito dell'atto presso l'ufficio postale."

Ciò posto, tra la data di notifica della cartella de qua (13.12.2011) e la notifica del preavviso di ipoteca a mezzo del servizio postale (1.7.2016) non è decorso il termine prescrizione quinquennale e, pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito è infondata.

Il secondo motivo è, parimenti, infondato.

L'appellante lamenta l'insussistenza della prova della notifica degli avvisi di addebito dell'INPS in mancanza di elementi di collegamento tra questi e le fotocopie degli avvisi di ricevimento postale versate in atti dall'ente.

La censura è infondata in quanto per ciascun titolo il collegamento è evincibile attraverso il numero della raccomandata riportato sia sull'avviso di addebito che sulla cartolina di ricevimento della raccomandata: risulta evidente, quindi, che la cartolina della raccomandata corrisponde necessariamente alla notifica dell'avviso di addebito recante lo stesso numero di serie della raccomandata che si trova sia sull'avviso che sulla cartolina di ricevimento.

Quanto, poi, all'eccezione mancanza di conformità agli originali dei titoli delle copie fotostatiche delle notifiche prodotte in giudizio se ne rileva l'infondatezza per genericità.

Giova richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito circa la forma ed il contenuto del disconoscimento ex art. 2719 c.c.: "l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento 5 dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive. (Cass. civ. 30 dicembre 2009, n. 28096; nonché, più di recente, Cass. civ., 03 aprile 2014, n. 7775; Cass. civ. 07 giugno 2013, n. 14416). E' stato, infatti, osservato che qualsiasi contestazione in ambito processuale non può essere ambigua o generica, perchè lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti genericamente contestati debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte, sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento; in particolare una contestazione della conformità all'originale d'un documento prodotto in copia, per essere validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. n. 7775 del 2014 cit.). Nel caso di specie l'opponente si era limitata, come ammette nel presente ricorso, a contestare «la conformità delle copie prodotte agli originali», riservandosi di proporre querela di falso all'esito della produzione degli originali, senza tuttavia anche specificare che intendeva così disconoscere o mettere in dubbio l'esistenza degli originali o mettere specificamente in dubbio la conformità degli atti stessi agli originali e in quale parte" (Cass. n. 12730/16).

In tal senso è stato ribadito che "la lettera della norma non pone dubbi interpretativi in ordine alle modalità del disconoscimento, che deve essere effettuato "espressamente", e cioè, sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione o il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia (cfr. Cass. n. 7496/95, n. 3314/1999 e n. 10912/2003)" (Cass. n. 16232/04).

Nel caso di specie la difesa del *omissis* si è limitata in primo grado a disconoscere “la conformità agli originali ex art. 215 c.p.c. ed art. 2719 c.c.” (pag. 10 note difensive di parte *omissis* del 19.4.2020).

Dall'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati emerge, dunque, l'inefficacia della contestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.p.c. in quanto generica.

Il terzo e il quarto motivo meritano di essere congiuntamente valutati e sono infondati.

L'appellante, in sintesi, si duole che la notifica degli avvisi di addebito eseguita direttamente dall'ente impositore a mezzo di raccomandata postale, perfezionatasi a volte con consegna a persona diversa dal destinatario e a volte per compiuta giacenza, non sia stata seguita dall'invio della cd. seconda raccomandata informativa ex art. 60 lett. b-bis d.p.r. n. 600/1973.

Le censure sono infondate.

Sul punto basta qui richiamare integralmente quanto in diritto espresso supra al punto 3 (cfr. sentenza di questa Corte n. 343/2022 del 10/02/2022-rel. Ch.).

Infine il sesto motivo, valutato nel resto, specificamente in punto di presunta illegittimità per violazione dell'art. 140 c.p.c. della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. *omissis*, qui analizzata con riferimento agli avvisi di addebito- è infondato per le medesime ragioni di cui supra al punto 3 qui richiamate.

Ciò posto, tra la data di notifica degli avvisi di addebito de quibus (il più risalente dei quali notificato il 21.9.2011) e la notifica del preavviso di ipoteca a mezzo del servizio postale (1.7.2016) non è decorso il termine prescrizione quinquennale e pertanto l'eccezione di prescrizione dei crediti è infondata.

In conclusione la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata nei termini di cui sopra.

L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute da ciascuno degli enti appellati, mentre i restanti due terzi restano a carico dell'appellante rimasto prevalentemente soccombente.

PQM

In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda di annullamento delle ipoteche esattoriali impuginate *omissis*; dichiara la nullità della notifica della cartella di pagamento *omissis*; rigetta, nel resto, l'appello; condanna l'appellante alla refusione di due terzi delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore delle parti appellate, liquidati in € 1.300,00 a favore di ciascuna per il primo grado e in € 2.400,00 a favore di ciascuna per il presente grado, oltre oneri riflessi nella misura di legge a favore dell'INPS e dell'INAIL ed oltre spese generali, IVA e CPA a favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione, e compensa il restante terzo.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---